

Regolamento di previdenza

Parte 2 - Disposizioni regolamentari generali (DRG) Allegati 1 - 8

Edizione 01.2020

Allegato 1

Aliquote di conversione valide dall'1.1.2018

Allegato 2

Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita

Allegato 3

Tabella degli averi previdenziali vincolati del pilastro 3a non imputabili in caso di riscatto

Allegato 4

Ripartizione volontaria di fondi liberi ed eventuali riserve per contributi del datore di lavoro

Allegato 5

Mantenimento della previdenza

Allegato 6

Riscatto per pensionamento anticipato

Allegato 7

Disposizioni connesse alla 6^a revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012

Allegato 8

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

Allegato 1
Aliquote di conversione valide dall'1.1.2018

Uomini e donne

inf. a 1 anno	Età												
	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0	4.839%	4.943%	5.051%	5.164%	5.284%	5.412%	5.549%	5.695%	5.852%	6.021%	6.202%	6.398%	6.610%
1	4.848%	4.951%	5.060%	5.174%	5.295%	5.424%	5.562%	5.708%	5.866%	6.036%	6.218%	6.415%	
2	4.857%	4.960%	5.070%	5.184%	5.306%	5.435%	5.573%	5.721%	5.880%	6.051%	6.235%	6.433%	
3	4.865%	4.969%	5.079%	5.195%	5.316%	5.446%	5.586%	5.735%	5.894%	6.066%	6.251%	6.451%	
4	4.874%	4.978%	5.088%	5.204%	5.328%	5.458%	5.598%	5.747%	5.908%	6.081%	6.267%	6.469%	
5	4.883%	4.988%	5.098%	5.214%	5.338%	5.469%	5.610%	5.761%	5.922%	6.096%	6.284%	6.486%	
6	4.891%	4.997%	5.108%	5.225%	5.348%	5.481%	5.622%	5.773%	5.937%	6.111%	6.300%	6.504%	
7	4.900%	5.006%	5.117%	5.235%	5.359%	5.492%	5.634%	5.787%	5.950%	6.126%	6.316%	6.522%	
8	4.908%	5.014%	5.126%	5.244%	5.370%	5.504%	5.646%	5.800%	5.964%	6.142%	6.333%	6.539%	
9	4.917%	5.023%	5.135%	5.254%	5.380%	5.515%	5.659%	5.813%	5.979%	6.156%	6.349%	6.557%	
10	4.925%	5.032%	5.145%	5.265%	5.392%	5.526%	5.671%	5.826%	5.992%	6.171%	6.365%	6.575%	
11	4.934%	5.041%	5.155%	5.275%	5.402%	5.538%	5.683%	5.843%	6.006%	6.187%	6.381%	6.592%	

Allegato 2**Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita**

Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	2.00% (1.00% più un percento)
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018	2.00% (1.00% più un percento)
Dall'1.1.2019 al 31.12.2019	2.00% (1.00% più un percento)
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	2.00% (1.00% più un percento)

Allegato 3**Tabella degli averi previdenziali vincolati del pilastro 3a non imputabili in caso di riscatto**

Tabella per il calcolo del massimo avere 3a possibile (ex articolo 7, capoverso 1, lettera A, OPP3) per classe di età (decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di compimento del 25° anno di età)

Anno di nascita	Inizio 1.1.	Situazione al 31.12.10	Situazione al 31.12.11	Situazione al 31.12.12	Situazione al 31.12.13	Situazione al 31.12.14	Situazione al 31.12.15	Situazione al 31.12.16	Situazione al 31.12.17	Situazione al 31.12.18	Situazione al 31.12.19	Situazione al 31.12.20
fino al 1962	1987	191'158	201'663	211'370	221'280	231'891	247'717	252'519	261'813	271'199	280'737	290'370
1963	1988	182'081	192'405	201'973	211'742	222'186	232'842	242'521	251'714	206'999	270'435	279'966
1964	1989	172'989	183'131	192'560	202'187	212'465	222'951	232'506	241'599	250'783	260'117	269'544
1965	1990	164'247	174'214	183'509	193'001	203'117	213'440	222'876	231'873	240'959	250'195	259'523
1966	1991	155'281	165'068	174'226	183'579	193'530	203'685	212'999	221'897	230'884	240'019	249'245
1967	1992	146'659	156'274	165'300	174'519	184'312	194'305	203'502	212'305	221'196	230'234	239'363
1968	1993	137'333	146'761	155'645	164'719	174'340	184'159	193'229	201'929	210'717	219'650	228'672
1969	1994	127'967	137'209	145'949	154'877	164'326	173'970	182'913	191'510	200'193	209'021	217'937
1970	1995	118'962	128'024	136'626	145'414	154'698	164'173	172'993	181'491	190'074	198'801	207'615
1971	1996	110'027	118'909	127'375	136'025	145'144	154'452	163'151	171'550	180'034	188'660	197'373
1972	1997	101'435	110'146	118'480	126'996	135'957	145'105	153'686	161'991	170'379	178'909	187'524
1973	1998	92'961	101'502	109'706	118'091	126'897	135'885	144'352	152'563	160'857	169'292	177'810
1974	1999	84'812	93'190	101'270	109'528	118'184	127'020	135'376	143'498	151'701	160'044	168'470
1975	2000	76'898	85'118	93'077	101'212	109'722	118'410	126'658	134'693	142'808	151'062	159'399
1976	2001	69'288	77'356	85'198	93'215	101'585	110'131	118'276	126'227	134'257	142'425	150'676
1977	2002	61'789	69'707	77'434	85'335	93'567	101'973	110'015	117'883	125'830	133'915	142'080
1978	2003	54'578	62'352	69'969	77'758	85'857	94'128	102'072	109'861	117'728	125'731	133'814
1979	2004	47'425	55'055	62'563	70'241	78'209	86'345	94'193	101'903	109'690	117'613	125'615
1980	2005	40'429	47'920	55'320	62'889	70'729	78'734	86'487	94'119	101'829	109'673	117'596
1981	2006	33'475	40'826	48'120	55'581	63'293	71'169	78'826	86'382	94'014	101'780	109'624
1982	2007	26'690	33'906	41'096	48'452	56'038	63'787	71'352	78'834	86'390	94'080	101'847
1983	2008	19'885	26'965	34'052	41'301	48'763	56'385	63'857	71'264	78'745	86'358	94'048
1984	2009	13'263	20'211	27'196	34'343	41'683	49'180	56'563	63'897	71'303	78'843	86'457
1985	2010	6'566	13'379	20'262	27'305	34'522	41'894	49'186	56'445	63'778	71'242	78'780
1986	2011	0	6'682	13'464	20'405	27'501	34'751	41'953	49'140	56'400	63'790	71'254
1987	2012		0	6'682	13'521	20'497	27'624	34'737	41'852	49'039	56'355	63'745
1988	2013			0	6'739	13'596	20'602	27'627	34'672	41'786	49'030	56'347
1989	2014				0	6'739	13'625	20'563	27'537	34'580	41'752	48'996
1990	2015					0	6'768	13'621	20'525	27'498	34'599	41'771
1991	2016						0	6'768	13'604	20'508	27'539	34'640
1992	2017							0	6'768	13'604	20'566	27'597
1993	2018								0	6'768	13'662	20'624
1994	2019									0	6'826	13'720
1995	2020											6'826

Se occorre fare riferimento a una data diversa dal 31 dicembre, effettuare un'interpolazione sulla base del 31 dicembre più prossimo.

Parametri di calcolo

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accredito	6'682	6'739	6'739	6'768	6'768	6'768	6'768	6'826	6'826
Tasso di interesse	1.50%	1.50%	1.75%	1.75%	1.25%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Allegato 4

Ripartizione volontaria di fondi liberi ed eventuali riserve per contributi del datore di lavoro

<p>1. Principi</p> <p>¹ La ripartizione viene effettuata sulla base di una delibera adottata dall'organo competente durante il periodo di validità del contratto.</p> <p>² Nell'ambito del piano di ripartizione pertinente vengono inclusi nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano di ripartizione tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 2 del piano.</p> <p>³ Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione.</p>	<p>3.2 Tipo di assegnazione</p> <p>¹ La quota di ripartizione viene accreditata sull'avere di vecchiaia ovvero sul capitale di riferimento dei beneficiari.</p> <p>² Se non è possibile accreditare la somma sul capitale di riferimento per i beneficiari di rendite, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.</p> <p>³ Se non è possibile accreditare la somma sull'avere di vecchiaia perché il beneficiario ha chiesto un'erogazione in contanti, anche in questo caso la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.</p> <p>⁴ Se l'assegnazione non è possibile perché il beneficiario non ha comunicato gli estremi corretti per il versamento, sei mesi dopo la prima comunicazione che lo informa sulla prevista ripartizione la sua quota viene trasferita automaticamente alla fondazione istituto collettore.</p>
<p>2. Piano di ripartizione</p> <p>2.1 Fondi liberi</p> <p>¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> età alla data di riferimento, ultimo salario annuo annunciato, avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale di riferimento per i beneficiari di rendita alla data di riferimento, numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento. <p>Età avanzata, elevato salario annuo, cospicuo avere di vecchiaia o capitale di riferimento e numero elevato di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione spettante.</p> <p>² Nella ripartizione vengono inclusi i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento, tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento, tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro entro i tre anni precedenti la data di riferimento. <p>2.2 Fondi liberi e riserve di contributi dei datori di lavoro</p> <p>Se, come da volontà del datore di lavoro, si deve procedere alla ripartizione delle riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso come indicato al punto 2.1.</p>	<p>4. Parametri minimi</p> <p>¹ La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da ripartire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.</p> <p>² Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, la cerchia dei beneficiari viene modificata per mantenere i costi congrui rispetto ai fondi da distribuire.</p> <p>³ La Fondazione verifica periodicamente la congruità di queste misure.</p> <p>⁴ La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200.-- né superiore a CHF 500.--.</p>
<p>3. Esecuzione</p> <p>3.1 Tempistica della ripartizione</p> <p>Se la ripartizione si discosta dai principi del regolamento di cui al presente allegato, al piano di ripartizione viene data esecuzione solo dopo l'apposizione di una firma valida da parte dell'organo competente. In caso contrario, l'esecuzione del piano di ripartizione non richiede alcuna firma.</p>	<p>5. Costi</p> <p>¹ La stesura di un piano di ripartizione richiesto liberamente o prescritto dalla legge produce i costi indicati nel regolamento sui costi in vigore al momento.</p> <p>² Le spese straordinarie per la preparazione di ricorsi e denunce, in particolare in relazione alle necessarie perizie, possono essere fatturate in via supplementare alla cassa di previdenza interessata.</p>
	<p>6. Casi non disciplinati</p> <p>I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente allegato vengono gestiti dalla Fondazione per analogia e in conformità alle disposizioni di legge.</p>

Allegato 5 Mantenimento della previdenza

1. Disposizioni generali

- ¹ Le disposizioni del presente allegato si applicano per il mantenimento della previdenza dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno d'età, a condizione che nelle DRP sia previsto il mantenimento della previdenza.
- ² La soluzione previdenziale applicabile all'istituto di previdenza si basa sulle disposizioni regolamentari particolari sul mantenimento della previdenza (in seguito: DRP).

2. Assicurati

- ¹ L'assicurazione viene concessa dietro richiesta individuale delle persone da assicurare se:
 - il loro rapporto di lavoro esisteva già prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria e prosegue oltre la stessa, e
 - la retribuzione annua percepita e annunciata dal datore di lavoro è superiore alla soglia di entrata, e
 - al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria non sono invalidi al 70% o più e viene per loro gestito un avere di vecchiaia attivo presso la fondazione, e
 - alla data di decorrenza del mantenimento della previdenza non percepiscono le prestazioni di vecchiaia complete.
- ² Non possono aderire alla cassa di previdenza coloro che avviano un nuovo rapporto di lavoro col datore di lavoro dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria; la loro adesione non è ammessa nemmeno in seguito a trasferimento da un altro istituto di previdenza.

3. Prestazioni previdenziali

- ¹ Finché l'assicurato continua a percepire dal datore di lavoro un salario effettivo che al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ammonta a più di due terzi del salario annuo soggetto all'obbligo di contribuzione AVS, non sussiste alcun diritto a prestazioni di vecchiaia.
- ² Il pensionamento parziale è possibile sia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria che in seguito.
- ³ Il diritto alla prestazione di vecchiaia assicurata matura quando il rapporto di lavoro cessa o se la retribuzione è costantemente inferiore al salario minimo (soglia di entrata) e in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno d'età. Il primo pagamento della prestazione di vecchiaia avviene sempre il primo giorno del mese successivo.
- ⁴ Le prestazioni d'invalidità non sono più assicurate. Se l'assicurato diventa successivamente inabile al lavoro, la prestazione di vecchiaia viene erogata dopo massimo sei mesi ai sensi del cpv. 3.

- ⁵ Eventuali prestazioni per superstiti sono assicurate nella misura prevista dalle DRP.

4. Riscatto e promozione della proprietà di abitazioni (PPA)

- ¹ I riscatti sono ammessi se non espressamente esclusi dalle DRP. Tuttavia il riscatto è limitato all'importo regolamentare massimo consentito fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'assicurato secondo le DRP al netto dell'avere di vecchiaia già disponibile alla data del riscatto.
- ² Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni non sono ammessi. Il rimborso di eventuali prelievi anticipati effettuati prima della decorrenza del mantenimento della previdenza non è più possibile. Le costituzioni in pegno già in essere alla decorrenza del mantenimento della previdenza non vengono annullate se riferite a diritti sulle prestazioni di vecchiaia e per superstiti che continuano a essere assicurati.

5. Divorzio

A seguito di divorzio è consentito versare o percepire fondi previdenziali nonché effettuare riacquisti. I dettagli sono definiti nell'allegato 8 "Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio".

6. Risoluzione del rapporto di lavoro

La risoluzione del rapporto di lavoro durante il mantenimento della previdenza comporta sempre il pensionamento. Al posto della prestazione di uscita viene pertanto versata la prestazione di vecchiaia.

7. Costituzione e risoluzione del rapporto di affiliazione

- ¹ Con la costituzione del rapporto di affiliazione è possibile mantenere presso la Fondazione la previdenza del personale nella stessa forma adottata dall'istituto previdenziale precedente.
- ² Con la risoluzione del rapporto di affiliazione il personale che beneficia del mantenimento della previdenza passa al nuovo istituto previdenziale a condizione che quest'ultimo si dichiari espressamente favorevole a tale trasferimento. In caso contrario matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia.

8. Entrata in vigore; disposizioni DRG

- ¹ Il presente allegato è valido dalla data di entrata in vigore del piano di previdenza relativo al mantenimento della previdenza ai sensi delle DRP.
- ² Per quanto qui non previsto si applicano per analogia le disposizioni regolamentari generali (DRG).

Allegato 6

Riscatto per il pensionamento anticipato

1. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente allegato si intendono prioritarie rispetto ad eventuali prescrizioni divergenti contenute nelle DRG.

2. Principio fondamentale

¹ L'assicurato può richiedere, non prima del compimento del 58° anno di età, il pensionamento anticipato totale o parziale e percepire le prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente.

² Se l'assicurato opta per il pensionamento anticipato totale e intende ricevere interamente le prestazioni di vecchiaia in anticipo, può chiedere di effettuare riscatti, oltre a quelli previsti dal regolamento, per compensare del tutto o in parte la decurtazione derivante dal prelievo anticipato. Prima di decidere in merito al riscatto, la Fondazione ha facoltà di richiedere un esame dello stato di salute ed eventualmente di respingere la richiesta. In particolare la richiesta viene rinviata se l'assicurato, su un periodo di 60 giorni calcolato a partire dal primo giorno di incapacità lavorativa, è risultato inabile al lavoro almeno per il 40% per oltre 30 giorni.

3. Esclusione della possibilità di riscatto per il pensionamento anticipato

Il riscatto non è consentito se

- a) è possibile ed è previsto un pensionamento anticipato prima del compimento del 58° anno di età;
- b) si è verificato un caso di previdenza;
- c) l'assicurato
 - tenendo conto degli averi che vanno a ridurre il massimo consentito per il riscatto, non ha ancora riscattato le prestazioni regolamentari intere,
 - non ha ancora restituito i prelievi anticipati per l'acquisto dell'abitazione oppure non ha ancora riacquisito interamente la propria posizione previdenziale dopo il divorzio;
- d) l'assicurato richiede il pensionamento anticipato parziale e quindi intende beneficiare anticipatamente solo di una parte delle prestazioni di vecchiaia;
- e) tale riscatto va effettuato nei tre anni precedenti la data del pensionamento anticipato, l'assicurato ha richiesto come prestazione di vecchiaia una liquidazione in capitale totale o parziale e, al momento del riscatto, non revoca la richiesta;
- f) l'assicurato ha effettuato riscatti per il prefinanziamento del pensionamento anticipato parziale o totale ma continua a lavorare oltre l'età prevista per il pensionamento anticipato e rimane assicurato presso la Fondazione.

4. Riscatto

4.1 Riscatto per il prefinanziamento degli accrediti di vecchiaia mancanti

¹ Il riscatto per il prefinanziamento degli accrediti di vecchiaia mancanti viene effettuato sulla base del salario attualmente assicurato e della scala relativa al riscatto di cui all'allegato 1 delle DRP.

L'ammontare della somma del riscatto corrisponde al massimo alla differenza, calcolata per un periodo inferiore all'anno, tra l'importo alla data prevista per il pensionamento anticipato (indicato nella tabella relativa al riscatto di cui all'allegato 1 alle DRP) e l'importo alla data del pensionamento ordinario. Ciò vale anche qualora l'aver di vecchiaia effettivamente disponibile alla data del pensionamento anticipato non raggiunga, per effetto di una riduzione dell'importo massimo ammesso per il riscatto delle prestazioni

regolamentari l'importo previsto dalla scala relativa al riscatto.

² La differenza così calcolata viene scontata applicando il tasso di interesse minimo LPP alla data prevista per il pensionamento anticipato. Eventuali ulteriori perdite da interessi non possono essere riscattate.

4.2 Riscatto per il prefinanziamento della riduzione del tasso di conversione della rendita

¹ Poiché l'aver di vecchiaia disponibile alla data del pensionamento anticipato viene convertito in rendita di vecchiaia applicando un tasso inferiore rispetto a quello applicato alla data del pensionamento ordinario, l'assicurato che ha già effettuato riscatti nella massima misura ammessa (vedi punto precedente) può richiedere di effettuare un riscatto supplementare a compensazione della riduzione di rendita. Tale riscatto supplementare viene calcolato, secondo principi tecnico-assicurativi riconosciuti, utilizzando le basi tariffarie aggiornate applicabili alla data del calcolo, in particolare per i tassi di conversione delle rendite.

² Il riscatto supplementare non può essere effettuato se l'assicurato ha richiesto, quale prestazione di vecchiaia, una liquidazione in capitale totale o parziale e, alla data del riscatto, non revoca la richiesta o non è più possibile rispettare il termine regolamentare per la revoca.

5. Modalità

Ogni versamento deve ammontare a minimo CHF 5'000.00. La richiesta di riscatto di cui al punto 4.1 può essere presentata in qualsiasi momento non appena le prestazioni regolamentari siano state completamente rifinanziate; la richiesta di riscatto supplementare di cui al punto 4.2 può essere presentata dopo il compimento del 50° anno di età. Se i riscatti vengono effettuati meno di tre anni prima della data di pensionamento anticipato prevista oppure se, indipendentemente da tale termine, viene effettuato un riscatto a compensazione della riduzione del tasso di conversione della rendita, alla data prevista per il pensionamento anticipato tutte le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita. È esclusa la possibilità di una liquidazione in capitale.

6. Accredito della somma di riscatto

La somma di riscatto versata viene accreditata interamente sulla componente sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia. Se tale somma comporta un incremento delle prestazioni di rischio, datore di lavoro e assicurato continuano a sostenere la medesima quota contributiva percentuale fissata nelle disposizioni regolamentari.

7. Incapacità al guadagno prima del raggiungimento della data prevista per il pensionamento anticipato

¹ Se l'assicurato, alla data prevista per il pensionamento anticipato, è in condizioni di totale o parziale incapacità al guadagno, il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura soltanto con il recupero della piena capacità al guadagno e in ogni caso non oltre il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario.

² L'esenzione dall'obbligo del pagamento dei contributi per gli accrediti di vecchiaia viene applicata indipendentemente dal fatto che tali accrediti siano già stati prefinanziati per il pensionamento anticipato tramite riscatto.

8. Rinuncia al pensionamento anticipato (prosecuzione dell'attività lavorativa)

8.1 Principio fondamentale

In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, il tetto delle prestazioni regolamentari può essere superato al massimo del 5% tenendo conto degli aumenti retributivi e dell'incremento delle prestazioni previsto dal piano previdenziale fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

8.2 Rinuncia nei casi di cui al punto 4.1 (prefinanziamento di accrediti di vecchiaia mancanti)

Se l'assicurato ha effettuato riscatti solo per prefinanziare gli accrediti di vecchiaia mancanti ai sensi del punto 4.1, gli accrediti di vecchiaia regolamentari vengono riscossi e accreditati soltanto se non già prefinanziati. A partire da questo momento l'assicurazione viene prorogata fino all'effettivo pensionamento, in ogni caso non oltre l'età di pensionamento ordinaria, senza che sia necessario versare contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia.

8.3 Rinuncia nei casi di cui al punto 4.2 (prefinanziamento della riduzione del tasso di conversione di rendita)

¹ Se l'assicurato ha effettuato un riscatto supplementare per il prefinanziamento totale o parziale della riduzione del tasso di conversione della rendita ai sensi del punto 4.2, alla data prevista per il pensionamento anticipato gli accrediti di vecchiaia regolamentari non vengono più riscossi e l'assicurazione di rischio prevista dal piano previdenziale si estingue. L'assicurato percepisce a questa data una rendita di vecchiaia calcolata moltiplicando il tasso di conversione vigente in quel momento per l'aver di vecchiaia disponibile al

netto dell'aver di vecchiaia obbligatorio LPP disponibile a tale data e l'importo dei riscatti effettuati per il prefinanziamento degli accrediti di vecchiaia LPP mancanti.

² A partire da questo momento l'assicurazione resta in vigore sulla base di un piano minimo LPP e viene prorogata fino all'effettivo pensionamento, in ogni caso non oltre l'età di pensionamento ordinaria, senza che sia necessario versare contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia LPP.

9. Riduzione delle prestazioni di vecchiaia

¹ Alla data dell'effettivo pensionamento totale le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte se complessivamente superano il 105% delle prestazioni di vecchiaia calcolate dalla Fondazione alla data del pensionamento ordinario sulla base del massimo avere di vecchiaia regolamentare possibile (in caso di fruizione sotto forma di rendita, moltiplicato per i tassi di conversione vigenti).

² Tale avere di vecchiaia regolamentare massimo possibile, utilizzato per il calcolo di cui al capoverso 1, viene determinato sulla base del piano previdenziale nel quale l'assicurato era assicurato fino alla data in cui è cessata la riscossione degli accrediti di vecchiaia regolamentari. Esso è pari almeno al valore di riferimento per il pensionamento ordinario alla data dell'ultimo riscatto ai sensi del punto 4.

³ I tassi di conversione utilizzati per il calcolo di cui al capoverso 1 corrispondono ai tassi di conversione previsti per il pensionamento ordinario validi alla data dell'effettivo pensionamento totale oppure, se superiori, alla data dell'ultimo riscatto ai sensi del punto 4.

Allegato 7

Disposizioni connesse alla 6ª revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012

1 Introduzione

- 1.1 Le modifiche di legge introdotte con la "6ª revisione AI, primo pacchetto di misure" sono volte a facilitare la reintegrazione dei beneficiari di rendita AI nel mercato del lavoro mediante un'apposita revisione delle rendite. Le modifiche di legge, valide dal 1° gennaio 2012, riguardano le disposizioni LAI ed LPP e le relative ordinanze.
- 1.2 Salvo altrimenti indicato nelle disposizioni del presente allegato, si applicano le disposizioni regolamentari.

2 Proroga provvisoria dell'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (articolo 26a LPP)

2.1 Rendita

Qualora sussista un diritto a percepire prestazioni di invalidità dalla Fondazione e la rendita di invalidità (rendita AI) venga ridotta o soppressa in seguito a una riduzione del grado di invalidità, l'avente diritto resta assicurato per tre anni in via provvisoria presso la Fondazione, secondo quanto disposto dal regolamento, a condizione che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita AI sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione. Il termine di tre anni decorre dalla data in cui la riduzione o soppressione della rendita AI diviene effettiva.

2.2. Coordinamento

¹ Prima della riduzione o soppressione della rendita AI (misure di reintegrazione in corso)

Il calcolo di coordinamento non tiene conto di un eventuale reddito supplementare ottenuto durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.

² Dopo la riduzione o soppressione della rendita AI (proroga provvisoria dell'assicurazione)

Il calcolo di coordinamento tiene interamente conto di eventuali redditi supplementari ottenuti durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione (ad es. stipendio, continuazione del pagamento dello stipendio, indennità giornaliera, ecc.) in quanto imputabili secondo le disposizioni regolamentari sul coordinamento.

Durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione la rendita di invalidità erogata dalla Fondazione viene ridotta in modo corrispondente alla diminuzione del grado di invalidità dell'assicurato solo a condizione che detta riduzione sia compensata da un reddito supplementare e che il totale delle entrate non scenda al di sotto del reddito complessivo ottenuto dall'assicurato prima della riduzione o soppressione della rendita AI.

La rendita di invalidità erogata dalla Fondazione può essere inoltre ridotta se, sommata alle altre prestazioni imputabili, supera il limite di sovraindennizzo previsto dal regolamento.

³ In caso di erogazione di prestazioni transitorie AI

Il calcolo di coordinamento tiene interamente conto di eventuali prestazioni transitorie AI di cui all'articolo 32 LAI nonché di eventuali redditi supplementari (ad es. stipendio, continuazione del pagamento dello stipendio, indennità giornaliera, ecc.) in quanto imputabili.

2.3. Proroga della gestione del conto di vecchiaia

Durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione ovvero per tutto il tempo in cui l'AI eroga prestazioni transitorie, la Fondazione continua a gestire la parte passiva del conto di vecchiaia dell'assicurato risultante alla data di decorrenza della proroga assicurativa.

2.4. Estinzione del diritto a prestazioni nei confronti della Fondazione

¹ Il diritto alla rendita di invalidità e alla proroga della gestione del conto di vecchiaia si estingue dopo massimo tre anni dalla riduzione o soppressione effettiva della rendita AI.

² Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, il diritto nei confronti della Fondazione si estingue nel momento in cui si estingue il diritto alla prestazione transitoria AI.

2.5. Ambito di applicazione temporale

Ai sensi dell'articolo 26a LPP, le presenti disposizioni vengono applicate alle prestazioni di invalidità della Fondazione per i casi di riduzione o soppressione della rendita AI disposte a partire dal 1° gennaio 2012.

3 Obbligo di assicurazione per i lavoratori dipendenti che continuano ad essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP

3.1 Osservazione preliminare

Le disposizioni che seguono si applicano solo ai lavoratori dipendenti che continuano ad essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP e che pertanto, prima della riduzione o soppressione della rendita AI, hanno partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o la cui rendita AI è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione. Tali disposizioni non si applicano, invece, se la rendita AI è stata ridotta o soppressa in seguito a un miglioramento delle condizioni di salute senza che l'assicurato abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.

3.2 Beneficiari di rendita AI finora non attivi che svolgono una nuova attività lucrativa presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione

¹ L'obbligo di assicurazione presso la Fondazione sorge a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI.

² Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.

3.3 Beneficiari di rendita AI finora parzialmente attivi che aumentano il proprio grado di impiego presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione o che, in aggiunta a un'attività lucrativa parziale svolta presso un altro datore di lavoro, svolgono una nuova attività lucrativa presso un datore di lavoro affiliato

¹ L'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per il nuovo salario percepito matura a partire da tre anni dopo l'effettiva riduzione o soppressione della rendita AI.

² Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni di cui sopra, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per il nuovo salario percepito inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.

3.4 Beneficiari di rendita AI finora parzialmente attivi che cambiano impiego e svolgono una nuova attività lucrativa presso un altro datore di lavoro affiliato alla Fondazione

- ¹ Se un datore di lavoro assume un dipendente che sarebbe soggetto ad obbligo assicurativo ai sensi delle DRG ma che continua ad essere provvisoriamente assicurato presso un altro istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP, il salario soggetto a contributi AVS versato dal datore di lavoro viene suddiviso in due parti.
- ² Se la parte del nuovo salario che corrisponde all'ultimo salario percepito con il vecchio impiego configura per il datore di lavoro un obbligo assicurativo ai sensi delle DRG, detta parte va assicurata presso la Fondazione, secondo quanto disposto dal presente regolamento previdenziale, come per i beneficiari di rendita di invalidità parziale.
- ³ Per quanto concerne la retribuzione che eccede tale parte del salario, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione inizia a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI. Qualora l'AI continui ad erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre il termine di tre anni di cui sopra, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per questa parte del salario

inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.

- ⁴ Quanto sopra si applica anche quando l'interessato continua ad essere assicurato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP presso la stessa Fondazione anziché presso un altro istituto di previdenza.

3.5 Particolari obblighi di notifica

I datori di lavoro che assumono dipendenti i quali continuano a essere assicurati provvisoriamente presso la Fondazione o un altro istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP sono tenuti a rispettare non solo gli obblighi di comunicazione e informazione ai sensi delle DRG ma anche a comunicare la data di riduzione o cessazione della rendita AI. Qualora il dipendente abbia lasciato l'impiego precedente per assumere quello nuovo, l'assicurato è tenuto a comunicare alla Fondazione l'importo dell'ultimo salario percepito con la vecchia attività. Tale obbligo di comunicazione e informazione sussiste per tre anni a partire dalla riduzione o soppressione della rendita AI; la comunicazione deve essere effettuata con la notifica salariale.

Allo scadere dei tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita AI il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare immediatamente il dipendente presso l'istituto di previdenza.

Allegato 8

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

1. Introduzione

- 1.1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge debitore, assicurato presso la stessa, e del coniuge avente diritto, anch'egli assicurato presso la Fondazione, in relazione al conguaglio della previdenza professionale disposto dal tribunale in caso di divorzio. Vengono altresì disciplinati i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge avente diritto non assicurato presso la stessa.
- 1.2. Le disposizioni del presente allegato prevalgono su eventuali norme regolamentari di diverso tenore contenute nelle Disposizioni regolamentari generali (DRG) e nelle Disposizioni regolamentari particolari (DRP).

2. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio prima del pensionamento

- 2.1. Conguaglio della prestazione di uscita prima che si verifichi il caso previdenziale di invalidità

¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il caso previdenziale di invalidità non si è verificato, la prestazione di uscita percepita dal matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio dal coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

² Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l' avere di vecchiaia disponibile presso la Fondazione in quel momento viene diviso analogamente a una prestazione di uscita secondo quanto disposto dal tribunale.

- 2.2. Conguaglio della prestazione di uscita ipotetica dopo il verificarsi del caso previdenziale di invalidità

¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione si è verificato in tutto o in parte il caso previdenziale di invalidità, la prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell' avere di vecchiaia) così come calcolata dal matrimonio fino a quel momento, viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

² Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione è parzialmente invalido, la parte attiva, percepita dal matrimonio fino a quel momento, dell' avere di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene altresì divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

³ Se, a causa di un sovraindennizzo a seguito di concorso con prestazioni dell' assicurazione infortuni obbligatoria o dell' assicurazione militare, la Fondazione corrisponde al coniuge (debitore) assicurato presso di essa solo una rendita di invalidità ridotta (o non ne corrisponde alcuna), la prestazione di uscita ipotetica di cui al capoverso 1 può tuttavia essere utilizzata per il conguaglio secondo quanto disposto dal tribunale.

- 2.3. Oggetto della divisione

¹ Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA, in caso di conguaglio della prestazione di uscita prima del verificarsi di un caso previdenziale, uscita di capitale e interessi perduti per effetto del prelievo PPA vengono addebitati proporzionalmente all' avere di vecchiaia acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo PPA (articolo 22a, capoverso 3 LFLP).

² Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA quest' ultimo, in caso di conguaglio della prestazione di uscita dopo il verificarsi dell' invalidità, non viene considerato (articolo 22a, capoverso 4, LFLP).

³ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995, per il calcolo della prestazione di uscita sono determinanti le tabelle prescritte (articolo 22b LFLP).

⁴ Non vengono inclusi nella divisione

- l' avere di vecchiaia rivalutato al tasso di interesse minimo LPP fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio che era già disponibile al momento del matrimonio;
- i conferimenti unici (riscatti) da beni propri effettuati dopo il matrimonio e rivalutati degli interessi fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio;
- i pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale avvenuti dopo il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio.

- 2.4. Addebito e trasferimento della prestazione di uscita da parte della Fondazione (articolo 22c LFLP)

¹ La prestazione di uscita che deve essere trasferita dalla Fondazione a favore del coniuge avente diritto viene addebitata al coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione in base al rapporto esistente tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.

² La Fondazione determina il rapporto di ripartizione della prestazione di uscita del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia e inoltra tale informazione all' atto del trasferimento all' istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).

³ La prestazione di uscita da trasferire viene versata dalla Fondazione all' istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.

⁴ Le disposizioni contenute nelle DRG relative a "Trasferimento al nuovo istituto di previdenza", "Prosecuzione della copertura previdenziale in altra forma" nonché "Pagamento in contanti" trovano conforme applicazione anche al trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

- 2.5. Ricezione e accredito della prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione

¹ La parte della prestazione di uscita che può essere trasferita dall' istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore alla Fondazione viene accreditata sull' avere di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione nella stessa proporzione in cui essa è stata addebitata all' istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente del coniuge debitore.

² La Fondazione ottiene dall' istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della prestazione di uscita presso l' istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.

³ Qualora il coniuge assicurato presso la Fondazione (avente diritto) avesse raggiunto l' età ordinaria di pensionamento senza che il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia sia sorto, la prestazione d' uscita da trasferirgli non viene accreditata al suo avere di vecchiaia e la Fondazione non accetta il trasferimento.

- 2.6 Riscatto di riacquisto dopo il trasferimento dell' avere di vecchiaia
- ¹ Il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione può effettuare un nuovo riscatto fino all'ammontare della prestazione di uscita (parte attiva dell' avere di vecchiaia) trasferita dalla Fondazione, se al momento del nuovo riscatto non risulta verificatosi alcun caso previdenziale.
 - ² Non si ha alcun diritto a un nuovo riacquisto dopo il trasferimento della prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell' avere di vecchiaia).
 - ³ Gli importi nuovamente versati vengono accreditati sull' avere di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia proporzionalmente all' addebito della prestazione di uscita trasferita.
- 2.7 Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione
- ¹ Se, conformemente alle DRP, l' avere di vecchiaia percepito fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
 - ² Se, conformemente alle DRP, l' avere di vecchiaia percepito fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l' adeguamento della rendita di invalidità a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto vale la seguente regola:
 - Se l' incapacità lavorativa la cui causa comporta l' invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
 - Se l' incapacità lavorativa la cui causa comporta l' invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo il trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
 - ³ Qualora avvenga un adeguamento del calcolo, la rendita di invalidità viene adeguata nella stessa misura in cui viene ridotta se nel calcolo manca un avere pari all' ammontare della parte della prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto. Una rendita di invalidità in corso al momento del trasferimento può essere ridotta al massimo secondo il rapporto esistente tra la parte trasferita dell' avere di vecchiaia ipotetico al momento dell' avvio della procedura di divorzio e l' avere di vecchiaia ipotetico complessivo prima del trasferimento. Il ricalcolo di una rendita di invalidità in corso viene effettuato secondo le disposizioni regolamentari che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità.
 - ⁴ Nell' ambito del conto di confronto LPP, il calcolo della rendita di invalidità LPP viene adeguato in ogni caso. L' avere di vecchiaia LPP alla base del calcolo adeguato si compone:
 - a) dell' avere di vecchiaia LPP proporzionale percepito dall' assicurato fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità;
 - b) della somma proporzionale degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti dall' inizio del diritto alla rendita di invalidità fino all' avvio della procedura di divorzio, senza interessi;
- c) della somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti dall' avvio della procedura di divorzio fino al raggiungimento dell' età ordinaria di pensionamento, senza interessi.
- Secondo le lettere a e b, determinante è il rapporto in cui la parte non trasferita dell' avere di vecchiaia LPP ipotetico si trova al momento dell' avvio della procedura di divorzio rispetto al complessivo avere di vecchiaia LPP ipotetico. Per il resto, il calcolo adeguato viene effettuato secondo le disposizioni di legge che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità di cui alla LPP.
- 2.8 Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione
- ¹ Se, conformemente alle DRP, l' avere di vecchiaia percepito fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito della ricezione e dell' accredito della prestazione di uscita.
 - ² Se, conformemente alle DRP, l' avere di vecchiaia percepito fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l' adeguamento della rendita di invalidità a seguito della ricezione e dell' accredito della prestazione di uscita vale la seguente regola:
 - Se l' incapacità lavorativa la cui causa comporta l' invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
 - Se l' incapacità lavorativa, la cui causa comporta l' invalidità (inizio del periodo di attesa), subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo la ricezione e l' accredito della prestazione di uscita.

3. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il pensionamento

- 3.1. Conguaglio della rendita di vecchiaia dopo il pensionamento
- ¹ Se al momento dell' avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha diritto a una rendita di vecchiaia, tale rendita viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
 - ² La quota di rendita assegnata dal tribunale al coniuge avente diritto e a carico del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene convertita da quest' ultima in una rendita vitalizia al momento in cui il divorzio cresce in giudicato.
 - ³ La conversione avviene applicando la formula prescritta dal Consiglio federale valida nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato (cfr. Allegato OLP articolo 19h).
 - ⁴ Il coniuge avente diritto comunica alla Fondazione per iscritto se la rendita vitalizia deve essere trasferita in forma di capitale o di rendita.
 - ⁵ Il trasferimento in forma di capitale avviene al più tardi 30 giorni dopo che la comunicazione è pervenuta alla Fondazione.
- 3.2. Trasferimento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge avente diritto da parte della Fondazione
- ¹ Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita d' invalidità intera o ha raggiunto l' età minima determinante

presso il suo istituto di previdenza per il pensionamento anticipato, può richiedere che il pagamento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale sia effettuati direttamente a lui.

² Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita di vecchiaia o ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria prevista per legge, la Fondazione gli paga direttamente la rendita vitalizia o la liquidazione in capitale. Egli può richiedere che essa sia versata al suo istituto di previdenza se non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia e se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora un riscatto.

³ Le rendite versabili direttamente al coniuge avente diritto vengono in genere corrisposte in rate anticipate trimestrali al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Se la prima rendita non decorre da una di queste date, viene calcolata pro rata.

⁴ Nel caso in cui non avvenga un versamento diretto al coniuge avente diritto, la rendita vitalizia viene trasferita dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.

⁵ Questo versamento consiste nella rendita dovuta per un anno civile e va effettuato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione sorge il diritto al versamento diretto per motivi di età o invalidità, o il coniuge avente diritto decede, il versamento consiste nella rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento. La Fondazione deve sul versamento annuale un interesse che corrisponde alla metà del tasso di interesse stabilito dal regolamento in vigore per l'anno in questione.

⁶ La Fondazione determina il rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione tra l'aver di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).

⁷ Qualora il coniuge avente diritto cambi istituto di previdenza o di libero passaggio, deve darne comunicazione alla Fondazione al più tardi il 15 novembre dell'anno in questione.

3.3. Ricezione e accredito della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione da parte di quest'ultima

¹ La parte della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale che può essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore alla Fondazione viene accreditata sull'aver di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione nella stessa proporzione in cui è stata addebitata all'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente del coniuge debitore.

² La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'aver di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.

4. Calcolo della prestazione di uscita e delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento durante la procedura di divorzio (articolo 22a capoverso 4 LFLP)

4.1. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a una rendita di vecchiaia

¹ Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.

² La rendita di vecchiaia viene ricalcolata alla data di inizio della rendita e ridotta come se fosse stata calcolata sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita.

³ Una metà dell'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite di vecchiaia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita che deve essere trasferita a favore del coniuge avente diritto.

⁴ L'altra metà di questo importo viene convertita, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e secondo i principi tecnico-assicurativi della Fondazione in vigore per il calcolo originario della rendita di vecchiaia, in una rendita vitalizia, la quale viene ulteriormente sottratta dalla rendita di vecchiaia del coniuge debitore, già ridotta secondo il capoverso 2. Le quote della rendita versate dopo la sentenza di divorzio che superano la rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2 vengono compensate, entro i limiti di legge, con la rendita di vecchiaia dovuta.

4.2. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a un capitale di vecchiaia

¹ Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.

² Se è stata tempestivamente richiesta la riscossione della prestazione di vecchiaia in forma di capitale, l'esigibilità del capitale di vecchiaia viene differita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Durante il differimento, la Fondazione anticipa al coniuge debitore prestazioni sotto forma di rendita di vecchiaia da computare al capitale di vecchiaia.

³ La metà dell'importo di cui sarebbero ridotte tali anticipazioni fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita da trasferire a favore del coniuge avente diritto.

⁴ Le prestazioni anticipate dalla Fondazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ridotte della deduzione già operata sulla prestazione di uscita da trasferire conformemente al capoverso 3, vengono dedotte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dal capitale di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ridotto a seguito del trasferimento della prestazione di uscita (senza deduzione di cui al capoverso 3).

5. Obblighi di informazione della Fondazione

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, la Fondazione è tenuta a comunicare all'assicurato o al tribunale, su richiesta:

- l'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione di uscita da dividere;
- la quota dell'aver di vecchiaia LPP rispetto all'intero avere dell'assicurato;
- se e in che misura la prestazione di uscita sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;

- d) l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- e) se e in che misura la prestazione di uscita o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- f) l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- g) se siano state versate liquidazioni in capitale;
- h) l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso;
- i) se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- j) l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario o alla beneficiaria di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
- k) l'adeguamento della rendita di invalidità se, in caso di conguaglio della previdenza professionale, un importo fosse stato trasferito al coniuge avente diritto;
- l) altre informazioni necessarie per l'effettuazione del conguaglio della previdenza professionale.

6. Ambito di applicazione

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2019.